



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

**CIRCOLARE RECANTE INDICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO
E LAVORO SUPPLEMENTARE NEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**



OBIETTIVO DELLA CIRCOLARE

Con la presente Circolare si intendono fornire chiarimenti sul trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale nel caso di attività lavorativa svolta oltre l'orario concordato.

1. NOZIONI INTRODUTTIVE

I dipendenti a tempo parziale non possono accedere automaticamente all'istituto del lavoro straordinario, ma devono transitare prima attraverso l'istituto del lavoro supplementare.

Il **lavoro supplementare** è il lavoro prestato oltre l'orario parziale concordato e fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva (nel nostro caso, fino alle 36 ore settimanali).

Solo dopo aver superato le 36 ore settimanali a seguito di prestazioni di lavoro supplementare, si parla di **lavoro straordinario**, che segue la normale disciplina prevista dalla legge e dal CCNL.

2. DISCIPLINA

Il **lavoro supplementare** secondo quanto disposto dall'art. 58 del CCNL vigente:

1. è ammesso e può essere richiesto per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise;
2. può essere oggetto di rifiuto da parte del lavoratore per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale;
3. può essere effettuato entro il limite massimo dell'orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno (cioè, al massimo 9 ore al giorno) e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa (in caso di part time misto o verticale);
4. può essere effettuato nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale calcolato su base mensile.

Esempio:

✓ **nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con 72 ore mensili, il limite del 25% di lavoro supplementare corrisponde a 18 ore**

5. è retribuito con oneri a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, quindi deve rientrare nel budget per il lavoro straordinario assegnato alla Struttura di afferenza del dipendente;



6. è retribuito con un compenso pari alla retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario maggiorata di una percentuale:

- pari al 15% fino alla misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale calcolato su base mensile (nel nostro esempio 18 ore);
- pari al 25% se si supera il limite appena indicato (nel nostro esempio 18 ore), ma non si supera in totale, tra lavoro ordinario e supplementare, il numero di ore mensili previste per il lavoro a tempo pieno;

Esempio:

- ✓ ore mensili lavoro a tempo pieno n. 144
- ✓ ore mensili lavoro a tempo parziale n. 72
- ✓ ore di lavoro supplementare fino al 25% dell'orario part time mensile: n. 18
- ✓ ore mensili lavoro a tempo parziale + ore di lavoro supplementare (72+18): n. 90
- ✓ dalla 91^a alla 144^a ora (144-91=53 ore): maggiorazione del 25%

- superato quest'ultimo limite, scatta il **lavoro straordinario**, per il quale trova applicazione la generale disciplina in materia.

Esempio:

- ✓ dalla 145^a ora è lavoro straordinario.